

ALLEGATO B

AUTORIZZAZIONI, PARERI E NULLA OSTA

Progetto:

**“MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI MATERIALI
DI BONIFICA – VOLUME CONFINATO”**

Comune: **CORIO**

Presentato per la fase di Valutazione ex Art. 12

*Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40 ed artt. 23 e 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Proponente: R.S.A. S.R.L.



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070 Tel. +39 011 9282888 / 9282105
C.F. 83002510010 Fax 011 928557
P.I. 03802700017 E-Mail: ufficiotecnico@comune.corio.to.it
www.comune.corio.to.it P.E.C.: info@pec.comune.corio.to.it

UFFICIO TECNICO



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 03/2020

D.P.R. N. 616/77 - D.Lgs. 42/04 - L.R. 32/2008 - D.G.R. 01/12/08 N. 34-10229 - D.G.R. 16/12/08 N. 58-10313 - D.P.R. 139/10 - D.P.R. 31/2017

AUTORIZZAZIONE COMUNALE IN VIRTÙ DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE ZONE SOGGETTE AI DISPOSTI DEL D.LGS. 42/04.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza presentata dall'**Arch. Franco MUSSO** (C.F. MSS FNC 57E07 L219D) in qualità di Legale Rappresentante della **R.S.A. S.r.l.** (C.F. e partita I.V.A. 06806680010) con sede Viale Copperi n. 15 - 10070 BALANGERO (TO), registrata al protocollo generale del comune al n. 7793 del 10/11/2018 ed al registro delle pratiche edilizie al n. 18/2018, tendente ad ottenere l'autorizzazione ambientale ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. 42/04 per l'intervento di **MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI MATERIALI DI BONIFICA - VOLUME CONFINATO** presso il S.I.N. della ex miniera di amianto di Balangero e Corio (L. 426/98), nel Comune di Corio, sull'area censita in Catasto al Foglio 46 e mappali n.ri 478-479-480-481-482-483-484-485-507-666;

Premesso che l'Art. 82 del D.P.R. n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del comma 2 del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla-osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

Visto l'Art. 146 del D.Lgs. 42/04;

Visto l'Art. 3 della Legge Regionale 32/2008 e, nello specifico, il comma 2 che recita: "Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione";

Considerato che il Comune di Corio con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 04/12/2009 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16/02/2010 ha istituito la propria Commissione Locale per il Paesaggio in attuazione dei criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, modificata con Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 14/09/2019 n. 111 con la quale si nominavano i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale il 26 maggio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 02.10.2006, n. 23-3936 con la quale si approvava la Variante Generale al Piano Regolatore Generale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 19/12/2008, n. 47 con la quale si approvava il progetto definitivo della I variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'Art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 01/04/2011, n. 13 con la quale si approvava il progetto definitivo della II variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'Art. 17, comma 7 della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 13/10/2011, n. 40 con la quale si approvava il progetto definitivo della III variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'Art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 12/02/2019, n. 15 con la quale si approvava il progetto definitivo della IV° variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 5/12/1977;

Visto l'iter amministrativo della pratica in oggetto, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004;

Visto il Comunicato dell'Assessore alle Politiche Territoriali della Regione Piemonte pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 21/01/2010;

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dalla L.R. 32/08 e, nello specifico, in quelli per cui il Comune è delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Visto il D.P.R. 616/77 e nello specifico l'Art. 82, commi 1 e 2 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

Vista la L.R. 32/08 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 139/10 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" e l'accordo "Ministero - Regione Piemonte" del 27/06/2007;

Visto il D.L. 133/2014 convertito con modificazioni nella Legge 164/2014 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

Visto il parere della Commissione Locale del Paesaggio espresso nella seduta del 12/11/2019 che così recita: **PARERE FAVOREVOLE a condizione che:**

- per l'edificio presente nell'area di "cantiere e lavaggio mezzi" sia utilizzata per copertura e pareti la lamiera tipo corten con tonalità ruggine;
- le pareti verticali della vasta raccolta percolato siano rivestite con pietra naturale a spacco e che la copertura della stessa sia a tetto verde.

Si precisa che il parere suddetto ai sensi dell'Art. 3 del regolamento di "istituzione, composizione e modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'Art. 148 DEL D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dell'Art. 4 della L.R. n. 32/2008" è stato formulato prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi e i vincoli degli strumenti paesaggistici nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici e la congruità con i criteri del bene tutelato; non si sono conseguentemente presi in esame aspetti strutturali, dimensionali o prettamente urbanistici del progetto presentato.

Considerato che con lettera Prot. 3633 del 25/05/2020 è stato richiesto, a mezzo posta elettronica certificata, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte di esprimere, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/04, parere vincolante al fine del rilascio della pratica;

Considerato che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte ha fatto pervenire, con Prot. 3934 del 05/06/2020, parere favorevole all'intervento proposto;

Visti i disposti del pluricitato Art. 146 del D.Lgs 42/04;

AUTORIZZA

ai sensi della L.R. 32/08 e s.m.i., il dall'Arch. Franco MUSSO (C.F. MSS FNC 57E07 L219D) in qualità di Legale Rappresentante della R.S.A. S.r.l. (C.F. e partita I.V.A. 06806680010) con sede Viale Copperi n. 15 - 10070 BALANGERO (TO), registrata al protocollo generale del comune al n. 7793 del 10/11/2018 ed al registro delle pratiche edilizie al n. 18/2018, tendente ad ottenere l'autorizzazione ambientale ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. 42/04 per l'intervento di **MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI MATERIALI DI BONIFICA - VOLUME CONFINATO** presso il S.I.N. della ex miniera di amianto di Balangero e Corio (L. 426/98), nel Comune di Corio, sull'area censita in Catasto al Foglio 46 e mappale n. 478-479-480-481-482-483-484-485-507-666; come da progetto presentato, alle seguenti condizioni:

- la presente autorizzazione è valida per la durata di anni cinque;
- la presente autorizzazione è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia;
- in conformità ai disposti di cui alla L.R. 32/08 s.m.i., la presente autorizzazione comunale viene contestualmente trasmessa al Ministero per i Beni Ambientali ed alla Regione Piemonte;
- **ai sensi della L.R. 32/08, la presente Autorizzazione comunale potrà essere con provvedimento motivato, annullata dalla Soprintendenza o dalla Regione Piemonte, entro i termini previsti alla relativa comunicazione, che potranno adottare propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati;**

- la validità della presente autorizzazione è limitata ai soli aspetti di carattere ambientale-paesaggistico; per l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà essere in possesso dei prescritti titoli abilitativi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Corio, li 04/07/2020

Allegato: Copia del progetto debitamente vistata.



**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA**
(Antonio NICOLINTI)